



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°53

DEL 29/12/2023

OGGETTO: *Approvazione revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Racalmuto al 31/12/2023 ex art.20 del D.Lgs. n.175/2016 “ Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii. .*

L'anno **duemila ventitré**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **15:30 e ss.**, in Racalmuto nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Vittorio Emanuele n.13, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed urgente.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno della seduta risultano presenti\assentii sotto indicati Consiglieri Comunali:

Nr	Consiglieri Comunali	PRESENTE	ASSENTE
1	LEONE PASQUA RITA CINZIA	X	
2	PENSILLO IRENE	X	
3	PAGLIARO SERGIO		X
4	DI VITA ANGELO	X	
5	ZUCCHETTO MARIA	X	
6	GAGLIARDO CARMELISA		X
7	LICATA GIUSEPPE		X
8	LAURICELLA ANTONINO	X	
9	FALCO CARMELO	X	
10	BUFALINO MARANELLA MARILENA	X	
11	MANTIONE IVANA	X	
12	MORGANTE MARIA GRAZIA	X	

Consiglieri assegnati n. 12- in carica n. 12– Presenti 9, Assenti 3. (Pagliaro, Gagliardo e Licata)

Presiede l'adunanza il Dott. Carmelo Falco, Presidente del Consiglio Comunale.

Sono presenti per l'Amministrazione Comunale: il Sindaco Arch. Vincenzo Maniglia e il Vice Sindaco Dott. Angelo Curto.

Sono, altresì, presenti il Responsabile di P.O. I Settore Dott.ssa Letizia G. Di Naro, il Responsabile del Settore II Rag. Salvatore Sardo Viscuglia ed il Responsabile del Settore V Com. Nicolò S. G. Sferrazza.

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Marotta.

IL PRESIDENTE

Il Presidente procede alla trattazione del secondo punto posto all'O.D.G. *“Approvazione revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Racalmuto al 31/12/2023 ex art.20 del D.Lgs. n.175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii.”*, legge la proposta del Responsabile E.Q. II Settore Sig. Salvatore Sardo Viscuglia dando atto che sulla stessa sono stati acquisiti i competenti pareri di regolarità ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori; constatato che non sussistono richieste di intervento invita il Consiglio a votare per alzata di mano, a scrutinio palese.

A votazione avvenuta risultano:

Consiglieri assegnati 12 – In carica 12

Consiglieri presenti n.9

Consiglieri votanti n.6

Voti favorevoli n.6.

Astenuti n.3 (Leone, Di Vita e Zucchetto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto quanto sopra, con voti favorevoli n. 6 su 6 Consiglieri presenti e votanti, e n.3 Consiglieri Astenuti, accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

DELIBERA

Di approvare la proposta all'ODG *“Approvazione revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Racalmuto al 31/12/2023 ex art.20 del D.Lgs. n.175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii.”*.

A questo punto il **Presidente** invita il Consiglio a votare l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata in maniera palese, per alzata di mano.

A votazione avvenuta risultano:

Consiglieri assegnati 12 – In carica 12

Consiglieri presenti n.9

Consiglieri votanti n.7

Voti favorevoli n.7.

Astenuti n.2 (Leone e Di Vita)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto quanto sopra, con voti favorevoli n. 7 su 7 Consiglieri presenti e votanti, e n.2 Consiglieri Astenuti, accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta e per l'effetto di approvare l'immediata eseguibilità della deliberazione testé adottata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 7/19

Oggetto: Approvazione revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del comune di Racalmuto al 31/12/2023 ex art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e ss.mm.ii..

Il sottoscritto Sardo Viscuglia Salvatore responsabile di E.Q. del servizio finanziario, attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria della proposta in esame non incorrono in situazioni analoghe.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100;

Visto l'art. 24 del TUSP con il quale il legislatore ha reso sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Visto l'art. 17 del Decreto Legge n. 90/2014 e ss.mm.ii, “*Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate*”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 10/08/2016 con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10/11/2017, con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del comune di Racalmuto;

Visto l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e ss.mm.ii, che dispone:

1. “Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...”;

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione dell'11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 (da parte degli enti locali) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti. Si applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 2 dicembre 2022, con la quale l'ente ha provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Racalmuto

prevista dall'ex art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii. al 31/12/2021 ed al 31.12.2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 14 dicembre 2022, con la quale l'ente ha individuato le società componenti costituenti il gruppo di amministrazione pubblica del comune di Racalmuto, per l'esercizio 2021.

Vista la Deliberazione n. 61/2016/INPR della Corte dei Conti sezione di controllo per la regione siciliana "*Verifica piani di razionalizzazione società partecipate*" che, tra l'altro, afferma che: "*Nelle amministrazioni locali, la competenza a definire ed approvare il piano, pur essendo formalmente intestata ai legali rappresentanti, deve essere tuttavia esercitata, ad avviso della Sezione, nel rispetto delle prerogative consiliari previste dall'art. 32 della legge 142/1990, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i., non suscettibili di abrogazione implicita in virtù della clausola contenuta nell'art. 1. Comma 3 della legge 142 cit. ...*";

Considerato che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune di Racalmuto, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2023;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 36/2023, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 56, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al decreto legislativo 36/2023;*

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

Rilevato che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e ss.mm.ii, il comune deve effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. 90/2014 del MEF;

Atteso che nel rispetto della norma regionale devono mantenersi le partecipazioni nella S.R.R. - ATO 4 Agrigento Provincia est. - Attività svolta: *Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*, e nell'Assemblea Territoriale Idrica – ATO 9 AGRIGENTO – Piazza Trinacria edificio A.S.I. ARAGONA;

Verificato che in base a quanto sopra espresso, continuano a sussistere le motivazioni per la liquidazione delle sotto elencate partecipazioni:

- Consorzio d'ambito ATO GESA AG 2 Spa AG 2 Spa – Attività svolta: *Gestione integrata dei rifiuti nell'ATO in conformità alla legislazione vigente*. – quota di partecipazione 4,59%;
- Agenzia PRO.PI.TER. S.C.M Spa. - Attività svolta: *sviluppo locale e programmazione economica, pianificazione territoriale ed ambientale della Sicilia centro meridionale S.p.a.*;

Verificato inoltre che per quanto riguarda il GAL – Gruppo Azione Locale “Sicilia centro meridionale – Società consortile a responsabilità limitata, permangono ancora le condizioni di società da “razionalizzare”, così come disposto dal consiglio comunale con atto deliberativo n. 24 del 4 giugno 2019, esecutivo;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile “Tre Sorgenti”, n. 2 del 29/01/2020, con la quale è stata approvata la cessione delle reti e del sistema idrico complessivo di titolarità del Consorzio alla costituenda Azienda Speciale Consortile della provincia di Agrigento;

Vista la deliberazione n. 22 del 16/07/2020, con la quale il Consiglio Comunale di Racalmuto ha approvato lo schema di Statuto dell'Azienda Speciale Consortile;

Vista la deliberazione n. 23 del 14/06/2021, con la quale il consiglio Comunale ha approvato la costituzione e partecipazione dell'ente nell'Azienda Speciale Consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL;

Visto l'atto notarile del 9 luglio 2021, Rep. N. 7183, Racc. 76, redatto dal Notaio Maria Orlando, registrato in Agrigento il 13 luglio 2021 al n. 3830, con il quale è stata costituita l'A.I.C.A. “Azienda Idrica Comuni Agrigentini”, capitale sociale euro 20.000,00, con sede in Aragona, Piazza Trinacria, n. 1, finalizzata alla gestione del Servizio Idrico Integrato dei comuni facenti parte del Libero Consorzio di Agrigento, tra i quali è compreso il Comune di Racalmuto con una quota di partecipazione di euro 407,80, pari al 2,04%;

Dare atto che alla luce della normativa in vigore in materia di Servizio Idrico Integrato e della costituzione dell'A.I.C.A., "Azienda Idrica Comuni Agrigentini", si ritiene, come da informazioni da parte del sindaco, una volta completato il processo di cessione delle reti al nuovo soggetto gestore, debba procedersi alla valutazione sul futuro del Consorzio Tre Sorgenti;

Considerato che il presente provvedimento rappresenta, per quanto sopra premesso, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni e che non ricorrono i presupposti di cui al comma 2, art. 20 del TUSP, per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione e, che pertanto, non occorre procedere ad approvazione della relazione sull'attuazione dei provvedimenti adottati nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente. (art. 20, co. 4 del TUSP);

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale ad approvare la presente proposta di deliberazione, così come si desume dalla deliberazione n. 61/2016/INPR della Corte dei Conti Sezione di controllo per la regione siciliana;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

l'art. 32 della legge 142/1990, recepito dalla Regione Siciliana con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e), con la legge n. 48/1991;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

1. Dare atto che i seguenti enti, aziende e società compongono il gruppo di amministrazione pubblica:

- S.R.R. - ATO 4 Agrigento Provincia est. - Attività svolta: *Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*. – Quota di partecipazione 2,58%;
- Assemblea Territoriale Idrica – ATO 9 AGRIGENTO – Piazza Trinacria edificio A.S.I. ARAGONA. – Quota di partecipazione 1,87%;
- Consorzio d'ambito ATO GESA AG 2 Spa AG 2 Spa – Attività svolta: *Gestione integrata dei rifiuti nell'ATO in conformità alla legislazione vigente*. – quota di partecipazione 4,59%;
- Agenzia PRO.PI.TER. S.C.M Spa. - Attività svolta: *sviluppo locale e programmazione economica, pianificazione territoriale ed ambientale della Sicilia centro meridionale S.p.a.* – Quota di partecipazione 8,91%;
- Consorzio Tre Sorgenti, quota di partecipazione 7,00%;
- GAL – Gruppo Azione Locale "Sicilia centro meridionale. Società consortile a responsabilità limitata. – Da razionalizzare. – Attività svolta: *Realizzazione in funzione di GAL tutti gli interventi previsti per il periodo di programmazione 2007/2013 nel programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana*. Quota di partecipazione 6,26%;
- A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini – Attività svolta: *Servizio Idrico Integrato*. – Quota di partecipazione 2,04%.

2. Prendere atto:

- che nel rispetto della normativa regionale devono mantenersi le partecipazioni nella S.R.R. - ATO 4 Agrigento Provincia est., nell'Assemblea Territoriale Idrica – ATO 9 AGRIGENTO, e, nell' A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini;
 - che continuano a sussistere le motivazioni per la liquidazione del Consorzio d'ambito ATO GESA AG2 e, della PROPITER S.p.a;
 - che continuano a sussistere le motivazioni per la razionalizzazione della società GAL Gruppo Azione Locale "Sicilia centro meridionale, Società consortile a responsabilità limitata.
3. Tenere presente che alla luce della normativa attualmente in vigore in materia di Servizio Idrico Integrato e della costituzione dell'A.I.C.A. "Azienda Idrica Comuni Agrigentini", si ritiene, come da informazioni da parte del sindaco, una volta completato il processo di cessione delle reti al nuovo soggetto gestore, debba procedersi alla valutazione sul futuro del Consorzio Tre Sorgenti;
4. Dare atto inoltre, che il presente provvedimento rappresenta, per quanto sopra premesso, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni e, che non ricorrono i presupposti, ai sensi del co. 2, dell'art.20 del TUSP, per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione e che pertanto, non occorre procedere ad approvare la relazione sulle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del TUSP;
5. Che l'adottando atto deliberativo venga trasmesso a tutte le società partecipate;
6. Che l'esito della ricognizione di cui all'adottanda deliberazione venga comunicato alla banca dati mediante il portale delle partecipate del MEF, dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17 del D.L n. 90/2014 e, s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e, s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dagli art. 15 e 20 del TUSP;
7. Che copia dell'adottando provvedimento sia inviata alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, del TUSP;
8. Dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo.

Racalmuto, li 20/12/2023




Il proponente
Sardo Viscuglia Salvatore

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, come modificato dalla l.r. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Racalmuto, li, _____


Il Responsabile del servizio - Sardo V. Salvatore _____



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Dott.ssa Irene Pensillo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Falco Carmelo)



IL SEGRETARIO COMUNAL

(Dott.ssa Marotta Roberta)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente dal _____ al _____

Racalmuto , li _____

Racalmuto , li _____

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marotta Roberta

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

è divenuta esecutiva il giorno 29.12.2023

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Racalmuto, li 29.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marotta Roberta

